

Sentenza N. 1613/03  
Cronologico N. 7335/09  
Repertorio N. 512/09  
Oggetto: RISARCIMENTO  
ANNI.

REPUBBLICA ITALIANA  
GIUDICE DI PACE DI PISTOIA  
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Pistoia Avv. Silvia Facchini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1891/08 del R.G.A.C.C.

**promossa da**

████████████████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Fagni ed ai fini della presente causa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia Galleria Nazionale n.41 come da procura speciale a margine dell'atto di citazione

**attore**

**nel confronti di**

**TAP AIR PORTUGAL**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Ghisalberti del Foro di Roma e dall'Avv. Luca Bechini del Foro di Pistoia presso il cui studio in Montecatini Terme via del Salsero n.188 è selettivamente domiciliato come da procura in calce all'atto di citazione notificato

**convenuta**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per l'attore:**

"insiste nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e per il rigetto delle eccezioni




sollevate da parte convenuta nei propri scritti difensivi perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".

**Per la convenuta:**

"accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta".

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato il signor [REDACTED] conveniva in giudizio la Tap Air Portugal al fine di ottenere, previo accertamento dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto aereo da parte della Compagnia aerea Tap Portugal, la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre interessi legali dal 02.10.2007 fino al saldo. A sostegno della domanda l'attore esponeva che in occasione delle vacanze estive, nell'agosto 2007, aveva stipulato con la Tap Portugal un contratto di trasporto aereo avente ad oggetto i voli Lisbon-Funchal/Madeir e Funchal/Madeir-Lisbon rispettivamente fissati nei giorni 23.08.07 e 30.08.07. Rilevava, quindi, che dopo essersi imbarcato sul primo volo e giunto a Madeira, apprendeva che i propri bagagli erano stati smarriti e che, anche a causa del ritardo del volo, lui e la moglie avevano perso la coincidenza con la nave, già prenotata, che avrebbe dovuto portarli a Porto Santo, loro destinazione finale, che raggiungevano poi per loro conto ed a proprie spese con un nuovo volo aereo.




Osservava che le vacanze erano trascorse senza che il bagaglio fosse rintracciato e, quindi, con gravi disagi non disponendo di alcun effetto personale ed attrezzatura subacquea. Infine, precisava che il bagaglio non era stato mai più ritrovato e che pertanto aveva subito un danno non solo patrimoniale, costituito dal costo della valigia e del suo contenuto (euro 3.575,00) e dal costo del biglietto aereo per Porto Santo, ma anche non patrimoniale dato dai disagi subiti. Rilevava che a seguito delle proprie richieste risarcitorie, la Compagnia aerea aveva proposto con lettera del 13.12.2007 un risarcimento di euro 506,92, ritenuto non equo né legittimo.

All'udienza del 29.05.2008 si costituiva in giudizio la convenuta depositando comparsa con la quale rilevava che [redacted], insieme alla sig.ra [redacted], aveva imbarcato n.3 bagagli presso l'Aeroporto di Lisbona e che giunto presso lo scalo di Funchal era stata riscontrata l'assenza di un solo collo. Rilevava, altresì, che il personale addetto aveva consegnato alla sig.ra Amodio, moglie del sig.Pino, la somma di euro 73,00 a titolo di cash advance in attesa del reperimento della valigia. Eccepiva, quindi, l'incompetenza funzionale inderogabile del Giudice adito per violazione dell'art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, entrata in vigore in Italia il 28.06.2004 con Legge di ratifica ed esecuzione n.12 del 10.01.2004, per essere competente il Tribunale, nonché l'incompetenza per territorio dello



stesso Giudice adito sia con riferimento alla Convenzione di Montreal che agli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile ed anche l'inapplicabilità del Foro del consumatore stante il principio della valenza primaria del diritto comunitario sul diritto interno. Infine, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore essendo stato il rapporto di irregolarità bagagli aperto presso l'aeroporto di Funchal a nome della sig.ra [REDACTED] e non del sig. [REDACTED]. Quanto al merito della domanda attorea, rilevava che l'eventuale indennizzo non avrebbe potuto essere superiore alla somma prevista dall'art. 22 della stessa Convenzione di Montreal e che i danni non patrimoniali erano carenti di prova. Chiedeva, pertanto, pregiudizialmente essere accertata e dichiarata l'incompetenza funzionale del Giudice di Pace a favore del Tribunale nonché l'incompetenza per territorio del Giudice adito. Quindi, in via preliminare, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'attore e nel merito che fosse respinta la domanda perché infondata. In subordine, chiedeva che l'indennizzo fosse limitato secondo i parametri della Convenzione di Montreal.

Svolta l'istruttoria con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore e delle prove testimoniali da questo dedotte, le parti depositavano memorie conclusionali e precisavano le conclusioni nei termini in epigrafe trascritti, quindi la causa era trattenuta in decisione.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale di questo giudice formulata da parte convenuta.

Infatti, il disposto dell'art. 33 della Convenzione di Montreal (sostitutivo dell'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12.10.1929) attiene esclusivamente alla giurisdizione e non è attributiva anche di competenza interna. In particolare, la specificazione dei fori alternativi integra solo criteri di collegamento giurisdizionale e non meri criteri di competenza che "rimane soggetta al regime interno dell'ordinamento giuridico in cui l'attore decide di iniziare il giudizio" (vedi Cass. S.U. 15.06.1993 n.6630 / Cass. 26.05.2005 n.11183).

Pertanto, la competenza resta radicata presso il Giudice di Pace quale organo giurisdizionale competente per valore, dovendo farsi riferimento alle norme procedurali dell'Ordinamento italiano, senza che la dizione "tribunale" contenuta nella Convenzione sia attributiva di un criterio di competenza funzionale, più genericamente indicando l'autorità giudiziaria.

Inoltre, nella specie la contestazione della competenza territoriale effettuata dalla convenuta è fondata innanzi tutto sui criteri di cui all'art. 33 della Convenzione di Montreal ed in particolare sul rilievo che la competenza andava individuata con riferimento al luogo della sede del vettore (Lisbona o Roma) od a quello di destinazione (Funchal/Madeira), mentre circa i vari criteri concorrenti di cui agli articoli 18-19 e 20 c.p.c. la convenuta non ha effettuato tutte le dovute contestazioni, limitandosi solo a rilevare che ai sensi dell'art. 19 cpc la competenza avrebbe dovuto radicarsi a Roma quale sede della persona giuridica Tap Portugal.

Ne consegue che, venuta meno per i motivi sopra indicati l'applicazione dell'art. 33 della Convenzione di Montreal come indicata da parte convenuta, la competenza resta comunque radicata presso il giudice adito in forza sia del criterio di



competenza territoriale non contestato (art. 20 c.p.c.) che del criterio del Foro del consumatore.

Parimenti, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, deve rilevarsi la sua infondatezza, posto che l'istruttoria espletata con il teste ████████ ha permesso di accertare che il bagaglio smarrito era dell'attore e tali risultanze sono suffragate anche dalla documentazione in atti (doc.n.7 e n.8) depositata dall'attore e relativa al reclamo per lo smarrimento tempestivamente formato dal sig. ██████████.

In ordine al merito della causa, non è contestato ed anzi è stato espressamente riconosciuto da parte convenuta per cui può ritenersi circostanza provata, che effettivamente il volo in oggetto ebbe un ritardo e che fu smarrito un bagaglio, mai ritrovato. Tali circostanze, così come la perdita della nave e l'acquisto di un biglietto aereo per raggiungere Porto Santo, sono peraltro state confermate dal teste escusso.

Alla luce del disposto di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c., deve osservarsi che parte convenuta non ha comunque fornito prova della causa del ritardo al fine di poter valutare la sua imprevedibilità ed inevitabilità e comunque poter escludere la sua riferibilità ed imputabilità alla Tap Portugal. Ne consegue che parte convenuta deve essere ritenuta responsabile del ritardo e delle conseguenze dello stesso per gli attori, come parimenti deve ritenersi responsabile della perdita del bagaglio mai restituito. Inoltre, con riferimento all'acquisto dell'ulteriore biglietto aereo per Porto Santo a causa del ritardo, l'attore ha depositato in atti lettera datata 13.12.2007 della Tap Portugal con la quale quest'ultima riconosceva come dovuto il relativo costo, posto che si dichiarava espressamente disponibile a rimborsarlo.

In merito all'ammontare del danno patrimoniale allegato dall'attore, questo ha documentato, con il deposito della relativa ricevuta, la spesa di euro 146,92 per il biglietto aereo



supplementare utilizzato per raggiungere Porto Santo, mentre non è stata dall'attore fornita prova specifica (non potendo ritenersi tale il semplice elenco di oggetto formato e depositato da parte attrice né la dichiarazione di reclamo dalla stessa parte presentata) dell'effettivo contenuto della valigia e del suo costo. Tuttavia, considerata la durata di sette giorni della vacanza, la presenza di attrezzatura subacquea ed il peso di almeno 20 Kg. del bagaglio, appare presuntivamente ed equitativamente corretto stimare quantomeno in euro 1.720,00 il valore dei beni perduti, valore corrispondente a quello dichiarato dall'attore nel modulo presentato alla Tap in data 30.08.07 e prodotto in atti sub documento n.8.

Pertanto, complessivamente, il danno patrimoniale subito dall'attore è di euro 1.866,92.

Quanto alla sua liquidazione, deve osservarsi che la Convenzione di Montreal all'art.22 e per l'ipotesi di danni derivanti anche dalla perdita del bagaglio, prevede una limitazione risarcitoria "alla somma di 1000 Diritti Speciali di Prelievo<sup>1</sup> per passeggero.

Ne consegue che il danno relativo alla perdita del bagaglio dovrà essere liquidato, operata la conversione dell'unità di misura sopra indicata, nella somma di euro 1.131,00, importo al quale dovrà essere aggiunta la spesa sostenuta per il biglietto aereo per Porto Santo di euro 146,92, per un ammontare complessivo del danno patrimoniale pari ad euro 1.277,92.

In ordine, invece, al danno non patrimoniale richiesto dall'attore ed identificato innanzi tutto nella perdita di tempo per il disbrigo delle pratiche relative alla perdita del bagaglio, pur essendo presumibile che ci sia stato un disagio, tuttavia lo stesso non vale di per sé a costituire la fonte di una responsabilità risarcitoria non patrimoniale, non individuandosi una lesione di alcun diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto né ravvedendosi una particolare offensività. Quanto poi al danno non patrimoniale



collegato alla perdita del bagaglio ed al non aver potuto usufruire dei propri indumenti personali, determinante, a detta dell'attore, il mancato pieno godimento del periodo feriale estivo, parimenti non solo non si ravvisa alcuna violazione di diritti costituzionalmente protetti e deve anche osservarsi che la domanda è stata introdotta per far valere una inesatta esecuzione di un contratto di trasporto e non di una organizzazione della vacanza, ad esempio nei confronti del tour operator (con ogni differenza di conseguenze nell'ambito delle loro responsabilità e di previsioni legislative), ma nella fattispecie parte attrice non ha fornito nemmeno sufficiente prova della incidenza sulla persona del sig. Pino della mancanza e perdita degli indumenti, non riscontrandosi nelle prove dedotte ed assunte alcun riferimento ad elementi di fatti esteriorizzati ed identificanti un particolare ed individuato stato di prostrazione o di insoddisfazione dello stesso, non potendo farsi ricorso a presunzioni essendo fuori dall'ambito della lesione di diritti inviolabili della persona e non ricorrendo l'ipotesi del giudizio secondo equità di cui all'art. 113 c.p.c.

Deve, pertanto, accogliersi la domanda attrice sotto il profilo del solo danno patrimoniale, da liquidarsi in complessivi euro 1.277,92, oltre interessi al tasso legale annuo dalla messa in mora (20.10.2007) fino all'effettivo saldo.


Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

**Il Giudice di Pace di Pistoia**

definitivamente pronunciandosi nella causa promossa da [REDACTED] nei confronti di Tap Air Portugal così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante





pro tempore, a pagare in favore di [redacted] la somma di euro 1.277,92, oltre interessi al tasso legale annuo dal 20.10.2007 fino alla data di effettivo saldo;


2) condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. [redacted]

[redacted] delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.514,00, di cui euro 636,00 per diritti, euro 800,00 per onorari ed euro 78,00 per spese, oltre al rimborso forfait 12,50% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Pistoia, 31.10.2009.

Il Giudice di Pace di Pistoia

Avv. Silvia Facchini



Depositata in Cancelleria  
il 05 NOV. 2009  
e pubblicata a norma  
dell'art. 133 C.P.C.

CANCELLIERE B3  
(D.ssa Giovanna La Rosa)

